

ALLEGATO	Repertorio N. 120526
E	Raccolta N. 40445

FONDAZIONE CARITAS TREVISO

"Ente filantropico"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, natura, sede e durata

1. Per iniziativa della Diocesi di Treviso è costituita la fondazione denominata "Fondazione Caritas Treviso - Ente filantropico" che raccoglie l'eredità ideale e prosegue, senza soluzione di continuità, l'opera dell'Associazione Servitium Emiliani ONLUS.
2. La Fondazione è retta dal presente Statuto e si organizza ed opera nel pieno rispetto delle norme di diritto civile e canonico ad essa applicabili, in particolare del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. La Fondazione ha sede legale in Treviso, Piazza Duomo n. 2 e sede operativa in Treviso, Via Venier n. 50; inoltre può istituire altre sedi operative su tutto il territorio della diocesi di Treviso; l'istituzione o la soppressione di sedi operative della Fondazione non richiedono la modifica del presente Statuto.
4. La Fondazione può adottare un logo o marchio che può anche essere registrato a norma di legge.
5. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo e ispirazione

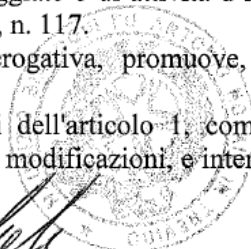
1. La Fondazione si propone di promuovere, accompagnare e sostenere, mediante l'erogazione di beni e servizi, la testimonianza della carità da parte della comunità ecclesiale della Diocesi di Treviso, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione alle persone svantaggiate.
2. Essa non ha scopo di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori e volontari, nemmeno in caso di estinzione dell'ente.
3. La Fondazione ispira il proprio operato agli insegnamenti evangelici e alla dottrina della Chiesa Cattolica, restando costantemente in ascolto dei segni dei tempi ed essendo aperta al dialogo con culture e religioni diverse.
4. La Fondazione persegue il proprio scopo e programma le proprie attività ed azioni tenendo in particolare considerazione le indicazioni pastorali del Vescovo di Treviso nonché le necessità delle parrocchie e degli altri enti diocesani nell'ambito della carità.
5. Ferma restando la propria peculiare ispirazione e il proprio legame con la Chiesa di Treviso, la Fondazione non opera distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali tra i destinatari e i beneficiari delle sue attività.

Articolo 3 - Attività

1. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione eroga, in via esclusiva o principale, denaro beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1, lett. u) del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. Essa, nell'ambito della propria attività erogativa, promuove, organizza e gestisce in particolare le seguenti iniziative e servizi:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni

Don A. Sarni

M. M. M.



di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, organizzati od occasionali, finalizzati ad eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

- b) interventi e prestazioni sanitarie di carattere ambulatoriale o domiciliare in favore di singole persone e nuclei familiari svantaggiati, volte ad assicurare a tutti l'accesso alle cure sanitarie essenziali, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al d.P.c.m. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni, in particolare nelle forme dell'assistenza, diurna, residenziale o domiciliare, ad anziani, malati e indigenti;
- d) formazione extra-scolastica finalizzata al contrasto della povertà educativa, quali iniziative e percorsi di accompagnamento scolastico ed educativo di minori svantaggiati per ragioni economiche, fisiche o sociali;
- e) alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e altre attività di carattere residenziale temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali e sanitari, come centri e strutture di accoglienza per persone senza dimora e migranti;
- f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, come l'organizzazione e la gestione di orti sociali o il recupero di aree verdi incolte;
- h) attività culturali, artistiche o ricreative destinate a persone svantaggiate e alle loro famiglie ovvero volte a sensibilizzare la comunità diocesana di Treviso sui temi dell'inclusione sociale e della pratica del volontariato;

3. Nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 2021, n. 107, la Fondazione svolge in via secondaria ogni altra attività strumentale alle attività d'interesse generale di cui al comma precedente ed utile al perseguimento del proprio scopo.

Articolo 4 – Patrimonio, risorse economiche e criteri di gestione e destinazione

- 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a. dalla dotazione di beni mobili e immobili e di denaro;
 - b. dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò destinati;
 - c. dagli avanzi di gestione non utilizzati e assegnati ad incremento del patrimonio con delibera del Consiglio di amministrazione.
- 2. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da:
 - a. rendite e proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
 - b. avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
 - c. contributi della Diocesi di Treviso e da altri enti e organizzazioni della Chiesa italiana e della Santa Sede;
 - d. contributi di persone fisiche ed enti, pubblici o privati;
 - e. erogazioni liberali, donazioni e lascii testamentari che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio;

- f. raccolte fondi promosse ed organizzate ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione.
2. La Fondazione impiega gli utili, gli avanzi di gestione, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto.
3. La Fondazione nella gestione del proprio patrimonio, nella raccolta di fondi e di risorse in genere, nella destinazione e nell'erogazione di denaro, beni o servizi opera nel rigoroso rispetto dei principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, anche nei confronti dei terzi, di correttezza e di economicità.
4. La Fondazione, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione, destina ed eroga le proprie risorse economiche prioritariamente:
- a. in favore di indigenti, anziani, malati, minori, migranti e altre persone svantaggiate che risiedono stabilmente o si trovano temporaneamente sul territorio della Diocesi di Treviso;
 - b. secondo le indicazioni del Vescovo di Treviso e dei competenti uffici ed organismi della curia vescovile, per ciò che concerne le esigenze caritative;
 - c. tenendo conto di specifiche richieste di intervento provenienti dalle parrocchie della Diocesi di Treviso.

Articolo 5 - Volontari

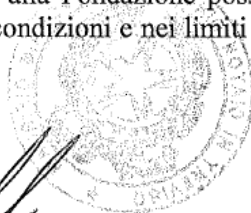
1. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, che mettono a disposizione della medesima il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale.
2. I volontari sono ammessi con delibera del Consiglio di amministrazione, iscritti in apposito registro e la loro attività è coperta da idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
3. L'attività di volontariato non può essere retribuita e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con la Fondazione.
4. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'ente, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 6 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
- a. il Consiglio di amministrazione;
 - b. il Presidente e il Vicepresidente;
 - c. il Direttore;
 - d. l'Assistente spirituale;
 - e. l'Organismo di controllo.
2. Tutte le cariche in seno alla Fondazione si intendono assunte gratuitamente, salvo che nell'atto di nomina venga stabilito un compenso o un'indennità in favore di coloro che ne sono i titolari; in ogni caso, ai titolari di cariche in seno alla Fondazione possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 5, comma 4 del presente Statuto.

Dr. Andrea D. D'Amico

[Signature]



Articolo 7 - Consiglio di amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri nominati dal Vescovo di Treviso.
2. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla data della loro nomina; anche successivamente alla scadenza del loro mandato essi rimangono tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione sino a quando non si siano stati nominati dei successori.
4. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere immediatamente riconfermati, senza limite di mandati.
5. Al Vescovo di Treviso competono anche la revoca e la sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione qualora, per qualunque causa, vengano meno nel corso del mandato; il consigliere sostituito nel corso del mandato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

Articolo 8 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; ad esso spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a. definire e curare l'assetto amministrativo, gestionale e contabile della Fondazione;
 - b. assumere tutte le decisioni e impartire le direttive necessarie e opportune per la conservazione, la corretta amministrazione e l'incremento del patrimonio della Fondazione;
 - c. determinare, anche mediante l'adozione di appositi bandi o regolamenti, i criteri di selezione dei soggetti, dei progetti e delle attività, destinatari di contributi in denaro o in natura da parte della Fondazione, nonché le modalità e i termini di rendicontazione di quanto viene erogato dalla stessa;
 - d. deliberare l'erogazione di denaro, beni e servizi a persone svantaggiate o a sostegno di attività d'interesse generale a norma dell'articolo 3 del presente Statuto;
 - e. assumere tutte le decisioni e impartire le direttive necessarie al regolare svolgimento delle attività;
 - f. assumere e licenziare i dipendenti, assegnare loro le mansioni e conferire incarichi retribuiti di qualunque natura;
 - g. approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale;
 - h. adottare eventuali regolamenti interni;
 - i. nominare il Direttore;
 - j. ammettere i volontari e organizzarne l'attività;
 - k. deliberare sulla modifica dello presente Statuto e sulla trasformazione, fusione, scissione ed estinzione della Fondazione.
2. Per l'erogazione di denaro, beni e servizi, di valore superiore ad euro 100.000,00 (centomila/zerozero) il Consiglio di amministrazione deve acquisire il previo parere scritto dell'Ordinario diocesano di Treviso.
3. Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, può delegare al Presidente della Fondazione o ad uno degli altri consiglieri talune delle sue attribuzioni, determinando modalità e limiti di esercizio della delega.

Articolo 9 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

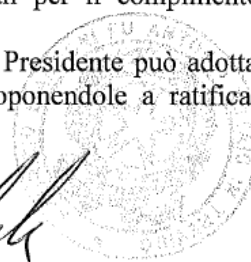
1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale e ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno due consiglieri ovvero l'Organo di controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti che si richiede di trattare.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, riducibili a ventiquattro ore in caso di urgenza, con ogni mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte dei destinatari; in ogni caso, sono validamente costituite le adunanze in cui siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e l'Organo di controllo.
3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione e delle medesime è redatto apposito verbale dal consigliere incaricato, di volta in volta, di fungerne da segretario.
4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. È tuttavia necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione per deliberare:
 - a. l'attribuzione e la revoca di deleghe al Presidente o ad altri consiglieri;
 - b. la nomina e la revoca del Direttore;
 - c. la modifica del presente Statuto nonché la trasformazione, la fusione, la scissione e l'estinzione della Fondazione.
6. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, l'Organo di controllo e l'Assistente spirituale; il Direttore vi partecipa, senza diritto di voto, su invito del Presidente.
7. Per decisione del Presidente o su richiesta scritta di almeno due consiglieri, le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza, videoconferenza o con altri strumenti elettronici o digitali, purché sia possibile verificare l'identità di colui che partecipa e vota.

Articolo 10 - Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente della Fondazione è indicato dal Vescovo di Treviso tra i membri del Consiglio di amministrazione e resta in carica fino alla scadenza del mandato consiliare.
2. Competono ugualmente al Vescovo Treviso la revoca e la sostituzione del Presidente qualora venga meno nel corso del mandato; il Presidente sostituito nel corso del mandato scade insieme agli altri consiglieri in carica all'atto della sua nomina.
3. Il Presidente:
 - a. è il legale rappresentante della Fondazione;
 - b. convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - c. dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione;
 - d. ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
4. In caso di comprovate necessità e urgenza, il Presidente può adottare le determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica nella prima adunanza successiva del medesimo Consiglio.

Stefano d. Smith

Stefano d. Smith



5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente della Fondazione, nominato dal Presidente stesso tra gli altri consiglieri.

Articolo 11 – Direttore

1. Qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario od opportuno per il buon andamento della gestione, il Consiglio stesso nomina un Direttore della Fondazione, sentito il Vescovo di Treviso e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il Direttore resta in carica a tempo indeterminato fino alla revoca da parte del Consiglio o alle dimissioni del medesimo.
3. Il Direttore può essere scelto anche tra i componenti del Consiglio di amministrazione; qualora non ne faccia parte, egli partecipa alle adunanze del Consiglio medesimo su invito del Presidente e senza diritto di voto.
4. Il Direttore può essere scelto tra i lavoratori dipendenti della Fondazione e, nella delibera di nomina, può essergli attribuito un compenso per le sue funzioni.
5. Il Direttore sovrintende e coordina l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo ordinario funzionamento, nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 12 – Assistente spirituale

1. La vita e le attività della Fondazione possono essere accompagnate da un Assistente spirituale.
2. L'Assistente spirituale della Fondazione è un sacerdote diocesano, un religioso o una religiosa nominato dal Vescovo di Treviso; egli dura in carica fino alle dimissioni o alla revoca da parte del Vescovo medesimo.
3. L'Assistente spirituale cura e accompagna la vita spirituale della Fondazione, di quanti operano in essa e di coloro che beneficiano delle sue attività e opere; egli promuove, organizza e presiede momenti di preghiera, celebrazioni liturgiche e iniziative di formazione spirituale, informandone preventivamente il Consiglio di amministrazione o, qualora nominato, il Direttore.
4. L'Assistente spirituale partecipa senza diritto di voto al Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Articolo 13 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Il Vescovo di Treviso nomina un Organo di controllo monocratico, ai sensi dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.
2. All'Organo di controllo trovano applicazione le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile.
3. L'Organo di controllo resta in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla data della sua nomina, e può essere immediatamente riconfermato, senza limite di mandati; in ogni caso l'Organo di controllo rimane in carica sino a che non sia stato nominato un successore.
4. L'Organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, in particolare per ciò che concerne l'osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
 - b. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili alla Fondazione;

- c. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - d. attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
5. L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
6. L'Organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere al Consiglio di amministrazione e, se nominato, al Direttore, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 e negli altri casi in cui la legge lo preveda o se ne ravvisi la necessità, il Vescovo di Treviso nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; qualora ne abbia i requisiti, l'Organo di controllo può essere incaricato anche della revisione legale.

Articolo 14 - Esercizio finanziario e bilanci

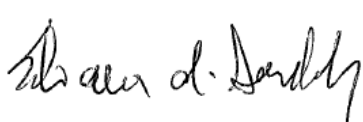
1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale, inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro il maggior termine di centottanta giorni in caso di comprovata necessità, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo d'esercizio; tale bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e degli schemi adottati in attuazione del medesimo.
3. Entro i medesimi termini di cui al comma precedente, il Consiglio di amministrazione approva anche il bilancio sociale della Fondazione; tale bilancio è redatto a norma dell'art. 14, co. 1 e 39 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché delle apposite Linee guida ministeriali.
4. I bilanci d'esercizio e sociale, una volta approvati, sono depositati a norma di legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e trasmessi all'Ordinario diocesano di Treviso, con mezzi idonei ad attestarne il ricevimento.

Articolo 15 - Modificazione dello statuto, operazioni straordinarie e estinzione

1. Il Consiglio di amministrazione delibera la modifica del presente statuto nonché la fusione, la scissione, la trasformazione e l'estinzione della Fondazione a maggioranza assoluta dei propri membri e con il previo consenso scritto del Vescovo di Treviso.
2. In caso di estinzione, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, a norma dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ad altri enti del Terzo settore indicati del Vescovo di Treviso.

Articolo 16 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e, in quanto compatibili, del Codice di diritto canonico.

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Treviso, lì 29 dicembre 2022.